



Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Piazza della Repubblica 6 - 10083 FAVRIA tel. 0124 470067
e-mail: TOIC865006@istruzione.it - sito web: www.icfavria.edu.it
C.F. 85502080014 – C.M. TOIC865006



Ai docenti

IC Favria

All'Area AT

Favria 14 settembre 2026

OGGETTO: Istruzioni per l'utilizzo del Registro Elettronico

Si trasmette il presente regolamento per il corretto utilizzo del REGISTRO ELETTRONICO

Ogni docente ha il dovere di compilare attentamente il registro di classe e tale redazione è necessaria per assicurarne il corretto funzionamento, specificatamente per quanto attiene il processo di apprendimento degli alunni, la valutazione degli stessi e la relativa certificazione.

Il registro di classe ha natura giuridica di atto pubblico in quanto posto in essere dal docente nell'esercizio della sua pubblica funzione, come ripetutamente affermato anche da sentenze della Corte di Cassazione (cfr. la sentenza n. 208196 del 1997). Come ogni atto pubblico, non può essere contraffatto né distrutto, senza incorrere in sanzioni di legge o/e in sanzione disciplinare.

Si sottolinea l'obbligo della corretta compilazione del registro personale del Docente che documenta il lavoro svolto.

La responsabilità e l'obbligo di registrazione dei documenti riguarda anche il registro elettronico, introdotto nell'ordinamento scolastico dall'articolo 7 del Decreto - Legge 6 luglio 2012, n. 95 – convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135.

L'Istituto ha adottato il software " NUVOLA MADISOFT" accessibile tramite il link:

<https://nuvola.madisoft.it/login>

Tutti i docenti dell'Istituto sono tenuti a inserire le assenze, gli argomenti svolti in classe, i voti, le note normali e disciplinari e in generale tutte le comunicazioni sul registro elettronico.

Ai sensi del regolamento europeo 2016/679 (GDPR), il registro elettronico costituisce trattamento di dati personali. Il titolare del trattamento è la Dirigente Scolastica; il responsabile della protezione dei dati (DPO) è nominato dall'istituto e i suoi contatti sono pubblicati sul sito della scuola.

Art. 1 – TUTELA DELLA PRIVACY

Il registro elettronico gestisce dati personali riguardanti gli studenti (assenze, ritardi, uscite, giustificazioni, voti, note disciplinari, ecc.), dati che sono soggetti alle norme che tutelano la privacy. Tutte le operazioni relative all'uso dello stesso sono quindi improntate alla tutela della privacy e ogni tipologia di utente ha accesso solo ad informazioni strettamente pertinenti al proprio ruolo.

Il titolare del trattamento dei dati personali è la Dirigente scolastica.

Ogni trattamento di dati avviene nel rispetto del GDPR (reg. ue 2016/679), del d.lgs. 196/2003 e delle indicazioni del garante privacy.

Art. 2 – CREDENZIALI DI ACCESSO

Ogni docente in servizio riceve le credenziali per l'accesso al Registro Elettronico, che rimarranno attive fino alla permanenza del docente in servizio nell'Istituto.

L'abilitazione all'utilizzo dell'applicativo avrà durata pari al periodo di servizio del docente nell'Istituto.

La password assegnata inizialmente al docente è assolutamente riservata e non può essere comunicata in nessun caso a un'altra persona. E' opportuno cambiare la password periodicamente per motivi di sicurezza.

I docenti che smarriscono le credenziali di accesso potranno richiederle nuovamente alla segreteria e verranno inviate alla propria e-mail. A quel punto l'utente potrà creare una nuova password.

Art. 3 – RISERVATEZZA DEI DATI

Tutto il personale che, per le loro funzioni, venga a conoscenza dei dati personali contenuti nel Registro elettronico è tenuto alla massima riservatezza. I dati del registro elettronico non possono essere inseriti, modificati o cancellati dalle persone non autorizzate. Il trattamento illecito dei dati viene sanzionato dalle leggi vigenti.

Art. 4 – FIRMA E REGISTRAZIONE PRESENZE

Il docente della prima ora di lezione deve obbligatoriamente inserire le assenze e i ritardi. Se fosse impossibilitato a farlo, avrà cura di avvertire il docente della seconda ora di lezione.

La “firma” attestante la presenza in classe del docente può essere effettuata solamente durante l’ora a cui si riferisce (salvo motivate eccezioni).

Il docente è direttamente responsabile della corretta gestione di tali operazioni.

Art. 5 – COMPILAZIONE DEL REGISTRO

Il/I docente/i dovranno compilare il registro elettronico nelle seguenti parti:

- firma presenza;
- inserimento assenze, alunni fuori classe, entrate in ritardo e uscite anticipate;
- compilazione registro (attività svolte e attività assegnate, annotazioni registro, promemoria, note disciplinari);
- inserimento voti scritti e grafici e voti orali;
- inserimento programmazione didattica e programmi su DOCUMENTI PER CLASSE;

Art. 6 – INSERIMENTO VOTI E VALUTAZIONI

I voti e le valutazioni orali vanno inseriti nel Registro elettronico in via generale nell’arco della giornata e comunque entro i due giorni successivi.

I voti e le valutazioni relativi alle prove scritte devono essere inseriti nel Registro elettronico entro 15 giorni dalla data di svolgimento delle prove stesse, fatte salve le cause di forza maggiore (es. assenza prolungata del docente).

I voti e le valutazioni registrati non vanno modificati. Pertanto, è opportuno che i docenti inseriscano le valutazioni di prove scritte e pratico-grafiche nel registro elettronico dopo la loro consegna agli studenti (o contemporaneamente a essa): in tal modo si potranno limitare errori e modifiche a posteriori.

In generale, salvo rarissimi e improbabili casi particolari, da evitare l’assegnazione di più valutazioni dello stesso tipo nella stessa data (per esempio più voti di orale della stessa materia nello stesso giorno).

Art. 7 – MODIFICHE SUCCESSIVE

Qualora fosse necessario modificare alcune parti del registro elettronico in data successiva a quella in cui sono state effettuate le registrazioni, è necessario comunicare per iscritto alla Dirigente Scolastica cosa cambiare e la relativa motivazione.

Art. 8 – CONSULTAZIONE DATI

I dati inseriti nel Registro elettronico sono consultabili dal docente responsabile, dal Dirigente Scolastico o dai suoi Collaboratori, dal Coordinatore di classe, per i casi di specifica competenza, dai docenti di sostegno per i propri studenti ed esclusivamente per la parte di propria competenza, dai rispettivi genitori degli alunni.

Art. 9 – SCRUTINI

La proposta di voto per lo scrutinio va riportata sul registro entro le 48h prima dello scrutinio stesso, salvo diverse e esplicite indicazioni presenti nelle comunicazioni che regolano l'andamento dello scrutinio.

Art. 10 – COMPITI DEL COORDINATORE/DOCENTE TEAM DI SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA INFANZIA

A integrazione di quanto previsto per tutti i docenti, il Coordinatore del Consiglio di classe e il docente prevalente del team utilizzano il Registro Elettronico per:

- il controllo assenze per validità dell'anno scolastico
- la comunicazione alla vicepresidenza delle attività della classe o degli studenti in cui non è possibile apporre la firma
- la preparazione dello scrutinio con: verifica del corretto inserimento dei voti da parte di tutti i membri del Consiglio di Classe e team docenti proposta del voto di comportamento ricavato dai criteri deliberati dal Collegio, raccolta di informazioni varie per lo scrutinio finale.
- il monitoraggio delle situazioni più significative e preoccupanti in relazione all'andamento didattico disciplinare dell'alunno;
- il monitoraggio delle Note Disciplinari;
- la comunicazione con le famiglie (avvisi in agenda o bacheca, ecc.).

Per un corretto utilizzo del RE si invita alla visione delle procedure al seguente link:

<https://youtu.be/nStjtczLznQ>

F.to Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Valeria MIOTTI